

(N. 889)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio**

(PELLA)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(SEGNI)

col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(TOGNI)

e col **Ministro del Commercio con l'estero**

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

**NELLA SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1950**

Proroga al 30 giugno 1950 della validità della legge 12 ottobre 1949, n. 722, relativa alla importazione, in esenzione da dazio doganale e da diritto di licenza, di legno comune rozzo destinato alla fabbricazione di pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa).

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 12 ottobre 1949, n. 722, fu consentita, per l'anno 1949, la importazione, in esenzione da dazio doganale e da diritto di licenza, di quintali 1.200.000 di legno comune rozzo o semplicemente spaccato, destinato alla fabbricazione di pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa).

La citata legge, che perfezionava il relativo

schema già predisposto dall'Amministrazione e approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 giugno 1949, poté essere pubblicata soltanto il 17 ottobre 1949, e andò in vigore il 1° del successivo mese di novembre. Ciò ha importato che l'industria interessata non ha potuto praticamente, entro due mesi, giovare dell'agevolazione, che le era stata accordata, e ne è conseguito che del quantitativo concesso sol-

tanto 500.000 quintali all'incirca sono stati effettivamente ritirati dall'estero, di fronte al preventivato fabbisogno di quintali 1.200.000.

Stante questa situazione, si è rilevata la opportunità di non turbare il piano di produzione, commisurato al quantitativo su cui

l'industria aveva fatto affidamento, e si ravvisa quindi la necessità che l'efficacia della ripetuta legge n. 722, limitatamente alle importazioni che saranno effettuate, entro il contingente stabilito nella legge stessa, venga prorogata al 30 giugno 1950.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il quantitativo di legno comune rozzo o semplicemente spaccato, per la fabbricazione di pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa), rimasto da importare al 31 dicembre 1949, sul contingente di quintali 1.200.000 di cui alla legge 12 ottobre 1949, n. 722, può essere introdotto con le facilitazioni ed alle condizioni di cui alla legge stessa, entro il 30 giugno 1950.